



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 17/02/2023 Protocollo N° 0094887 Class: G.920.01.2 Fasc.

Allegati N° 1 per tot.pag. 2

Oggetto: **Indicazioni in merito ai controlli per Pullorosi e Tifosi Aviaria (infezione da Salmonella pullorum e gallinarum).**

P E C

Ai Responsabili dei Servizi di Sanità Animale
delle Az. ULSS del Veneto

Ai rappresentanti della filiera avicola

e, p.c., Al CRN Salmonellosi – c/o IZSVe

A seguito di richieste di chiarimento in merito all'oggetto, si rappresenta che, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 136/2022, è stato abrogato il Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR 320/54), e conseguentemente anche le misure di controllo ivi previste (ex art. 151) nei confronti della Pullorosi.

Ai sensi della vigente normativa comunitaria (Animal Health Law –AHL–, Reg UE 2016/429 e suoi Regg. di esecuzione e delegati), i controlli nei confronti della suddetta malattia sono previsti per gli stabilimenti riconosciuti per scambi comunitari di uova da cova/pollame da riproduzione (Reg UE 2019/2035) e ai fini degli scambi comunitari stessi (Reg. UE 2020/688).

Per quanto concerne le modalità di campionamento e analisi per Pullorosi ai sensi dell'AHL, si richiama la nota ministeriale prot. n. 16532 del 9/07/2021 (che ad ogni buon conto si riporta in allegato).

Ciò premesso, per gli scambi comunitari di uova da cova/pollame da riproduzione da parte di stabilimenti a tal fine riconosciuti, gli allevatori dovranno richiedere con un congruo preavviso (5 gg. lavorativi) al Servizio Veterinario della AULSS competente la compilazione del certificato sanitario previsto ai fini di tali scambi, producendo tutta la documentazione necessaria (esami di laboratorio nei confronti di S. pullorum e gallinarum, attestazione delle vaccinazioni nei confronti di Malattia di Newcastle, ecc.).

Per quanto concerne invece il controllo per Salmonella pullorum e gallinarum negli stabilimenti che non effettuano scambi con altri Stati membri, considerato che tali malattie sono categorizzate come "D-E" ai sensi del Reg (UE) 2018/1882, nelle more di diverse indicazioni da parte del Ministero della Salute, si reputa opportuno mantenere sul territorio regionale una attività di sorveglianza, continuando ad applicare i controlli di cui alla citata nota prot. n. 16532 del 9/07/2021.

Distinti saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA
SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI
Il Direttore
- dr. Michele Brichese -

Referente dell'istruttoria: dott.ssa Laura Favero
Tel. 041/2791569 - e-mail: laura.favero@regione.veneto.it
Segreteria: 041/2791304

copia cartacea composta di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da MICHELE BRICHESI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanita@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3

Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed
emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Registro – Classif:
Allegati:

Alle Regioni e Province autonome
Servizi Veterinari

Associazioni di categoria del
settore avicolo

Agli Istituti Zooprofilattici
Sperimentali

Loro sedi

e, p.c. CRN Salmonellosi c/o IZSVe

Oggetto: Accertamenti per *Salmonella Gallinarum biovar Pullorum*, *Salmonella Gallinarum biovar Gallinarum* e *Salmonella arizonae*; aggiornamenti a seguito dell'applicazione del Regolamento 429/2016/ UE e Regolamento delegato 2035/2019/UE

A seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute a questa Direzione generale relative all' oggetto si comunica quanto segue.

Il Regolamento delegato 2035/2019/UE che integra il regolamento 429/2016/UE, nell' allegato II parte 2 prevede un aggiornamento delle modalità di campionamento per accertare la presenza di *Salmonella Gallinarum*, *Pullorum* e *arizonae* negli allevamenti destinati alla produzione a scopo di commercio di materiale avicolo da riproduzione.

Sentito il CRN per le Salmonellosi (CRNS), con cui sono state condivise le presenti indicazioni, si riporta di seguito la procedura secondo cui devono essere effettuati i campionamenti ai sensi del Regolamento in parola.

Specifiche in merito alla matrice di campionamento di cui al punto 2.4 – lettera “a” parte 2 allegato II del Regolamento delegato 2035/2019/UE e numero di campioni di cui al punto 2.5. – lettera “a-i” e “a-ii” (stabilimento).

In considerazione delle criticità relative alle prove sierologiche, in particolare alla possibile presenza di risultati falsi positivi, si ritiene di escludere questa opzione nell'ambito dei programmi di sorveglianza delle malattie in oggetto negli stabilimenti che detengono pollame di cui all'art.8 del Regolamento delegato 2035/2019/UE.

Inoltre tenuto conto della semplicità di collezione e trasporto dei campioni e della fattibilità tecnica presso il laboratorio di analisi, si opta per la collezione di tamponi cloacali di volatili vivi (in numero pari a 60), in particolare effettuando il prelievo da animali che mostrano segni di malattia, se presenti. Per tale tipologia di prelievo occorrerà utilizzare i tamponi con terreno di trasporto.

Specifiche in merito alla matrice, base di campionamento di cui al punto punto 2.4 – lettera “b” parte 2 allegato II e frequenza di campionamento di cui al punto 2.5 – lettera “b” parte 2 allegato II (incubatoio).

* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs. 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Direttore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755

Referente del procedimento : Dott. ssa Alessandra Zaccherini – a.zaccherini-esterno@sanita.it tel. 06.59943187

Il campione costituente un pool di calugine e meconio (quantità minima pari a 25 grammi) va effettuato presso le camere di schiusa garantendo la tracciabilità in modo che sia possibile risalire, per ogni pool, all'incubatrice di provenienza.

Inoltre, in corrispondenza del giorno individuato per il campionamento presso l'incubatoio (frequenza minima di campionamento pari a 6 settimane) devono essere campionati 10 pulcini di seconda scelta e 10 pulcini morti nel guscio oppure 20 pulcini di seconda scelta provenienti da ogni gruppo di origine presente in una sola incubatrice.

Specifiche in merito a trattamento dei campioni e metodi di prova di cui al punto 2.6 – lettera “a” parte 2 allegato II del Regolamento delegato 2035/2019/UE

Le matrici contemplate, che ricordiamo possono essere tamponi cloacali, pulcini di seconda scelta e pulcini morti nel guscio, possono essere sottoposti ad analisi batteriologica in pool da 5.

I campioni, previo accordo, sono inviati presso i laboratori degli IZZSS entro 96 ore dal prelievo e possono anche essere mantenuti a temperatura di refrigerazione. I campioni sono analizzati mediante pre-arricchimento non selettivo seguito da un arricchimento selettivo in brodo RVS (Rappaport Vassiliadis) o in brodo MKTTn (Muller-Kauffmann Tetrathionate-novobiocina) qualora sia prevista una competizione minima tra la flora batterica. In caso di ricerca esclusiva di *Salmonella arizonae* è possibile utilizzare il terreno di arricchimento selettivo semi-solido Rappaport Vassiliadis (MSRV), non adatto invece per la ricerca di *Salmonella Gallinarum biovar Pullorum* e *Salmonella Gallinarum biovar Gallinarum* (immobili).

Per quanto riguarda gli accertamenti per *Salmonella Gallinarum biovar Pullorum* per allevamenti che non rientrano nella definizione di cui all'art.8 del Regolamento delegato 2035/2019/UE in alternativa al campionamento previsto dal suddetto Regolamento si possono applicare le disposizione di cui alla nota DGSAF 0020837 del 31/10/2013 avente come oggetto “Accertamenti per Salmonella Pullorum – modalità di campionamento per allevamenti destinati alla produzione, a scopo di commercio, di materiale avicolo da riproduzione”.

Si consideri che il tempo massimo per fare pervenire i campioni al laboratorio rimane comunque pari alle 96 h e che i campioni di pulcini morti in guscio e pulcini di seconda scelta possono essere conservati mediante refrigerazione o congelamento.

Si segnala altresì che ad integrazione della nota DGSAF 0020837 del 31/10/2013 è possibile utilizzare per il controllo dei gruppi di riproduzione anche la collezione di tamponi cloacali di volatili vivi (in numero pari a 60).

Si ringrazia per l'attenzione e si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

IL DIRETTORE DELL' UFFICIO 3
Dott. Luigi Ruocco*

* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs. 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Direttore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755

Referente del procedimento : Dott. ssa Alessandra Zaccherini – a.zaccherini-esterno@sanita.it tel. 06.59943187